



Al Personale
Docente e Ricercatore dell'Ateneo

LORO SEDI

Oggetto: svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore. Nuovo regolamento di Ateneo e implementazione dell'applicativo online.

In data 30 novembre 2017 è stato emanato il nuovo *"Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore"*.

Le principali modifiche apportate dalla nuova regolamentazione sono volte a recepire le innovazioni legislative (D.Lgs.175/2016) e i recenti pronunciamenti dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e della Corte dei Conti in materia di cariche societarie. È stata introdotta, inoltre, la previsione di un obbligo di comunicazione preventiva per l'assunzione di incarichi di consulenza e ricerca per i docenti a tempo pieno, al fine di consentire la verifica dell'assenza di conflitto di interessi e di concorrenza con l'Ateneo e del fatto che i suddetti incarichi non costituiscano un centro di interesse prevalente rispetto al ruolo universitario.

L'emanazione del nuovo regolamento coincide, inoltre, con l'introduzione del nuovo applicativo on line, che sostituisce integralmente l'attuale procedura autorizzatoria cartacea, nell'ottica di una progressiva dematerializzazione dei procedimenti interni.

Di seguito verranno specificate le diverse fattispecie relative alle attività extraistituzionali incompatibili/compatibili con lo status di professore e ricercatore, nonché le attività che, seppur liberamente esercitabili, sono state assoggettate all'obbligo di comunicazione preventiva.

Verrà, infine, illustrata la nuova procedura online relativa all'autorizzazione/comunicazione delle attività extraistituzionali, nei casi previsti dal medesimo regolamento.

Da ultimo, preme far presente che, trattandosi di una materia in costante evoluzione, si valuterà l'opportunità di intervenire nuovamente sulla stessa in presenza di innovazioni normative o successivi pronunciamenti da parte delle Autorità competenti, attesi nei prossimi mesi.

1. Attività incompatibili con il ruolo di docente/ricercatore

Sono incompatibili con lo status di professore e ricercatore, sia a tempo pieno che a tempo definito:

- a) l'instaurazione di altri rapporti di lavoro subordinato, salvo quanto si dirà per i docenti a tempo definito al par. 5 punto b);
- b) l'esercizio di attività commerciali e industriali, ivi compreso l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale e di coltivatore diretto. Rientrano nella fattispecie anche le partecipazioni a società di capitali, ove il socio, in relazione alle quote effettivamente possedute, ovvero ai poteri assunti, eserciti di fatto "attività imprenditoriale".



- c) l'assunzione di incarichi in società private a scopo di lucro; nel nuovo regolamento l'incompatibilità è estesa, oltre che agli incarichi gestionali, anche agli incarichi istituzionali (cfr. membro di CdA), ancorché privi di deleghe operative;
- d) l'assunzione della carica di Presidente, anche se priva di deleghe operative, nelle società a partecipazione pubblica, relativamente alla quale è prevista l'aspettativa obbligatoria di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/1980;
- e) l'assunzione di incarichi di amministratori in società controllate o vigilate dall'Università; tale incompatibilità è introdotta dal regolamento, in recepimento di quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016;
- f) lo svolgimento di attività che determinino situazioni di conflitto di interesse o concorrenza con l'Ateneo.

Per il personale a tempo pieno, inoltre, sono incompatibili le attività di lavoro autonomo e parasubordinato qualora costituiscano, in relazione all'impegno richiesto, un centro di interesse prevalente rispetto al ruolo universitario. Si considerano, a tal fine, le attività extra-istituzionali prestate a favore di terzi che, considerate singolarmente o cumulativamente, presentino il carattere della abitudine, sistematicità e continuità.

2. Attività libere ma soggette all'obbligo di comunicazione preventiva (solo per i docenti a tempo pieno)

Le attività di seguito elencate continuano ad essere liberamente esercitabili anche dai docenti a tempo pieno, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, del divieto di conflitto di interessi e concorrenza con l'Ateneo e purché non rivestano il carattere della prevalenza rispetto al ruolo universitario:

- attività di ricerca scientifica e di consulenza resa in qualità di esperto riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate.

Al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra relativamente a tali attività, il regolamento introduce, tuttavia, l'obbligo di comunicazione preventiva da parte dell'interessato al Responsabile della struttura di afferenza e all'Amministrazione, specificandone contenuti, modalità di svolgimento e compenso, anche presunto. Nel caso in cui il Responsabile di struttura ravvisi elementi ostativi allo svolgimento dell'attività ne informa, entro 10 giorni, il Rettore al quale compete la valutazione definitiva entro 30 giorni. Nel caso di attività di consulenza e/o ricerca svolte da parte del Responsabile della Struttura, la comunicazione di cui sopra è effettuata dal medesimo, oltre che all'Amministrazione, direttamente al Rettore.



3. Attività soggette ad autorizzazione

Per le attività sotto descritte, i docenti in regime di impegno a tempo pieno sono tenuti a presentare al Rettore richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, con le modalità di cui si dirà di seguito:

a) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri;

b) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti ed organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, salvo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;

c) incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;

d) incarichi istituzionali, purché riconducibili a funzioni di mera rappresentanza e comunque privi di deleghe operative, nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro; rimane esclusa la carica di Presidente, per la quale si rimanda al punto 1, lett. d) della presente nota, in relazione alla quale è previsto il collocamento obbligatorio in aspettativa;

e) incarichi istituzionali, purché riconducibili a funzioni di mera rappresentanza e comunque privi di deleghe operative, in spin-off o start-up dell'Ateneo, enti, società, consorzi e fondazioni partecipate o in regime di convenzione con l'Università di Trento, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall'Ateneo;

f) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali, nei casi previsti dalla legge;

g) incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;

h) attività di interprete e di traduttore, salva l'ipotesi, che non necessita di autorizzazione, in cui la medesima consista in mera utilizzazione di opere dell'ingegno;

i) ogni altro incarico retribuito non compreso in quelli precedentemente elencati purché compatibile col ruolo universitario.

In ordine alle richieste di autorizzazione che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività ricomprese tra quelle di cui alle lettere c), d), e), i), rimane ferma la facoltà del Rettore di attivare, per la prescritta espressione del parere preventivo, la Commissione istruttoria, composta da tre docenti a tempo pieno.



4. Attività esercitabili senza autorizzazione

Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate anche dai docenti a tempo pieno, fatto salvo il rispetto del divieto di conflitto di interessi e concorrenza con l'Ateneo e purché non rivestano il carattere della prevalenza rispetto al ruolo universitario:

- a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;
- c) lezioni, seminari e attività di docenza, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari;
- d) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f) svolgimento di cariche amministrative o gestionali in aziende, società, consorzi e fondazioni partecipate dall'Università di Trento, ove la nomina sia stata deliberata dagli Organi di Governo dell'Ateneo o in rappresentanza dell'Ateneo;
- g) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
- h) perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria;
- i) attività di valutazione e referaggio di progetti su tematiche specifiche e pertinenti l'area scientifico disciplinare di inquadramento;
- j) utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia;
- k) ogni attività resa a titolo gratuito ovvero ove sia previsto solo il rimborso delle spese documentate.

5. Disposizioni particolari per i docenti e i ricercatori a tempo definito

- a) *Attività consentite liberamente:*

Ai docenti a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, nonché la titolarità di cariche societarie in spin-off e start-up dell'Ateneo.



b) Attività consentite previa autorizzazione

Per le attività sotto descritte, i docenti in regime di impegno a tempo definito sono tenuti a presentare al Rettore richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, con le modalità di cui si dirà di seguito:

- Attività didattica e di ricerca presso Università o Enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6 co.12 della L. 240/2010, anche attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato;
- incarichi di progettazione e coordinamento didattico nonché attività didattiche a titolo oneroso o gratuito, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso Università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale;

6. Nuova procedura online di autorizzazione/comunicazione incarichi esterni

Come anticipato, in occasione dell'emanazione del nuovo regolamento, è stato implementato un sistema di gestione on line dei processi autorizzatori e di comunicazione delle attività esterne, sinora introdotto solo nell'ambito di alcuni Dipartimenti dell'Ateneo.

Il widget da cui sarà possibile accedere al nuovo applicativo denominato "GAIE - Gestione Autorizzazione Incarichi Esterni", è stato installato nel MyUnitn di tutto il personale docente e ricercatore nella "Scheda Docente"; nel caso in cui il Widget non fosse presente, è sempre possibile installarlo cercandolo nel "Widget center". L'applicativo, di utilizzo intuitivo, è già stato illustrato alle Responsabili di Staff di Dipartimento, che saranno abilitate a visionare le pratiche inserite a sistema dal personale docente e ricercatore afferente alla struttura. In ogni caso, la Direzione Risorse Umane, nella persona della dott.sa Iris Zendron (tel. 3640; mail: iris.zendron@unitn.it), è disponibile per ogni eventuale supporto si rendesse necessario.

Si precisa che, all'atto dell'inserimento della nuova richiesta, l'interessato dovrà optare, a seconda dell'attività che andrà a svolgere, tra "incarico soggetto ad autorizzazione" (tipologie descritte dall'art. 8 del regolamento), ovvero "incarico soggetto alla sola comunicazione" (attività di consulenza e/o ricerca di cui all' art. 7).

a) attività soggette ad autorizzazione:

La procedura prevede l'inserimento a sistema, da parte dell'interessato, delle informazioni relative all'incarico (ente conferente, oggetto dell'incarico, compenso percepito o presunto,...). Il docente avrà cura di autocertificare, attraverso apposito flag, il rispetto degli obblighi istituzionali, del divieto di conflitto di interessi e concorrenza con l'Ateneo e, per i soli docenti a tempo pieno, il fatto che l'incarico non riveste il carattere della prevalenza rispetto al ruolo universitario ricoperto.

La domanda, così inoltrata, sarà visionata dagli uffici della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, che avranno cura di trasmetterla al Responsabile della struttura di appartenenza. Il



medesimo, che sarà informato tramite email della presenza di una nuova richiesta, provvederà ad inserire a sistema il prescritto parere.

In caso di parere positivo del Responsabile di struttura, la pratica sarà gestita dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione fino all'ottenimento dell'autorizzazione finale: l'autorizzazione sottoscritta dal Rettore, verrà caricata a sistema, ove il richiedente (che verrà avvisato tramite email al momento del termine della pratica) avrà la possibilità di visualizzarla secondo le proprie necessità.

b) attività libere soggette a comunicazione preventiva: consulenze e attività di ricerca

Il nuovo applicativo prevede l'inserimento, a cura dell'interessato, dei dati relativi all'incarico, autocertificando, attraverso un flag ai prescritti campi, il rispetto dei doveri istituzionali, del divieto di conflitto di interessi e concorrenza con l'Ateneo e dichiarando che l'incarico non riveste il carattere della prevalenza rispetto al ruolo universitario ricoperto.

I dati così inseriti verranno inoltrati al Responsabile della struttura di afferenza, al quale verrà trasmesso idoneo avviso via mail; il medesimo potrà rilevare a sistema la sussistenza di eventuali elementi ostativi allo svolgimento dell'attività, che verranno visualizzati dagli uffici dell'Amministrazione e sottoposti, come prescritto dal Regolamento, all'attenzione del Rettore, al quale compete la valutazione definitiva entro 30 giorni.

Qualora, al contrario, il Responsabile della struttura attesti l'assenza di elementi ostativi, ovvero non si pronunci entro 10 giorni dall'inserimento della richiesta, l'interessato potrà visualizzare a sistema la definizione positiva della propria pratica. Il richiedente, inoltre, riceverà via email apposito avviso circa la conclusione dell'iter.

In relazione a quanto sopra esposto, è necessario che gli interessati provvedano all'inserimento a sistema della comunicazione relativa agli incarichi di consulenza e ricerca almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività.

7. Adempimenti successivi alla corresponsione del compenso

Per gli incarichi soggetti ad autorizzazione, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso, il soggetto, pubblico o privato che ha conferito l'incarico, è tenuto a comunicare all'Università, Direzione Risorse Umane e Organizzazione - "Ufficio Perla – PA anagrafe delle prestazioni", gli estremi dei compensi effettivamente liquidati. Tale comunicazione può avvenire, in alternativa, via pec all'indirizzo: ateneo@pec.unitn.it (indicando come oggetto: compenso liquidato_ Perla PA. Anagrafe delle prestazioni). In base ai dati così ricevuti, l'Amministrazione è tenuta ad integrare la comunicazione al Ministero per la PA e l'Innovazione - Dipartimento della Funzione pubblica, provvedendo eventualmente a rettificare gli importi presunti precedentemente inseriti nel sistema. A tal fine si invitano docenti e ricercatori ad attivarsi presso l'ente conferente al fine dell'adempimento da parte del medesimo della prescritta comunicazione entro i tempi previsti.



8. Controlli e regime sanzionatorio

L'Ateneo si riserva di effettuare controlli a campione sullo svolgimento degli incarichi, finalizzati all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni regolamentari e di legge. Le procedure e le modalità di tale attività di controllo saranno definite da apposito Regolamento, da approvare con le modalità di cui all'art. 31, comma 8 dello Statuto.

In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 co. 8 e 9 del D.Lgs.165/2001.

f.to Il Rettore
Paolo Collini

